







CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(CUC) della Media Valle Crati

in forma convenzionata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. LATTARICO – ROTA GRECA – SAN BENEDETTO ULLANO – SAN MARTINO DI FINITA – TORANO CASTELLO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ALBO DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI



PARTE I - PRINCIPI GENERALI







CUC della Media Valle Crati

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - Oggetto
ARTICOLO 2 - Finalità
ARTICOLO 3 – Principi Generali
ARTICOLO 4 - Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici: struttura e ambiti di competenza
PARTE II - REGOLE DISCIPLINANTI L'ATTIVITA' DEI COMMISSARI I
L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI COMPONENTI DELLE COMMISSION
GIUDICATRICI
ARTICOLO 5 – Modalità di funzionamento della commissione e obblighi dei Commissari giudicatori
ARTICOLO 6 – Soggetti ammessi all'iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
ARTICOLO 7 – Requisiti generali
ARTICOLO 8 – Requisiti professionali
ARTICOLO 9 – Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione
ARTICOLO 10 – Fase di istruttoria delle istanze di iscrizione e relativi controlli
ARTICOLO 12 – Durata dell'iscrizione e cause di sospensione e cancellazione dall'Albo dei
ARTICOLO 12 – Durata dell'iscrizione e cause di sospensione e cancellazione dall'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
PARTE III - REGOLE DISCIPLINANTI LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE E II
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
ARTICOLO 13 – Composizione e nomina della commissione giudicatrice
ARTICOLO 14 – Scelta e modalità di costituzione della Commissione giudicatrice
ARTICOLO 15 – Determinazione e corresponsione dei compensi dei componenti della commissione
giudicatrice e durata dell'incarico
PARTE IV - REGOLE DISCIPLINANTI LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE E II
FUNZIONAMENTO DEI SEGGI DI GARA
ARTICOLO 16 – Seggio di gara: nomina e composizione
ARTICOLO 17 – Funzionamento del Seggio di gara
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 18 – Utilizzo dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
ARTICOLO 19 – Gestore del sistema
ARTICOLO 20 – Trattamento dei dati personali
ARTICOLO 21 – Credenziali di accesso alla piattaforma
ARTICOLO 22 – Controversie
ARTICOLO 23 – Avviso per la formazione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici. I ARTICOLO 24 – Entrata in vigore e norme di rinvio









PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici della Centrale Unica di Committenza della Media Valle Crati
- di seguito, per brevità, indicata come "CUC" nel caso di affidamenti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, co. 2, D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 nonché le modalità di nomina e costituzione e il funzionamento dei seggi di gara nel caso di affidamenti da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.
- 2. La formazione dell'Albo *de quo* non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti; pertanto, l'iscrizione non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della CUC, non vincola la stessa a contrarre con i soggetti ivi iscritti e non comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato in ordine all'eventuale conferimento.
- 3. La struttura preposta alla gestione dell'Albo è l'Ufficio Comune della CUC.
- 4. I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Albo sono erogati attraverso il portale della CUC all'indirizzo https://cuc-mediavallecrati.traspare.com/

ARTICOLO 2

Finalità

- 1. L'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici è uno strumento di esclusivo utilizzo da parte della CUC, necessario per procedere all'identificazione dei componenti delle Commissioni Giudicatrici più qualificati, in relazione ai requisiti richiesti dalle diverse procedure di gara disciplinate al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, di seguito, per brevità, indicato come "Codice" o "D.lgs. n. 50/2016".
- 2. Le finalità che la CUC persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono le seguenti:
 - a) garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
 - b) dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
 - c) disporre di uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa dettata dal Codice.

ARTICOLO 3

Principi generali

- 1. La CUC, nell'utilizzo dell'Albo, si impegna ad ottemperare ai seguenti principi generali:
- libera concorrenza:









- parità di trattamento;
- non discriminazione;
- trasparenza;
- proporzionalità;
- pubblicità.

ARTICOLO 4

Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici: struttura e ambiti di competenza

- 1. L'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici è strutturato nei seguenti ambiti di competenza:
- a) lavori;
- b) servizi;
- c) forniture.
- 2. Le sezioni di cui al precedente punto sono articolate in categorie merceologiche, ossia in aree tematiche per le quali ciascun commissario ha maturato comprovata esperienza e professionalità. L'elenco completo delle stesse è disponibile sul portare della CUC e, per sopravvenute esigenze organizzative, può essere integrato e/o variato, sia nel numero sia nella denominazione, a cura della struttura preposta alla sua gestione.
- 3. L'iscrizione al medesimo ha validità permanente, salvo l'insorgenza di cause di cancellazione ovvero nel caso di espressa istanza di cancellazione da parte del soggetto interessato.
- 4. La CUC della Media Valle Crati si riserva la facoltà di integrare periodicamente l'Albo con nominativi forniti da Amministrazioni pubbliche, istituzioni, ordini professionali o altri soggetti pubblici o privati dotati di particolari qualificazioni, a parere motivato della stessa CUC.

PARTE II

REGOLE DISCIPLINANTI L'ATTIVITA' DEI COMMISSARI E L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

ARTICOLO 5

Modalità di funzionamento della commissione e obblighi dei commissari giudicatori

- 1. Ciascun commissario è nominato quale componente esterno della commissione giudicatrice nell'ambito delle procedure di gara relative all'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
- 2. La commissione giudicatrice ha la funzione, di natura prettamente tecnica, di esaminare e valutare le offerte tecniche ed economiche formulate dagli operatori economici concorrenti della medesima gara, inclusa la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi e nelle fasi sub-procedimentali, tra cui quella di supporto al RUP per la valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse.
- 3. In generale, la commissione giudicatrice opera nel seguente modo:









- a) apre in seduta pubblica i plichi (archivi informatici) contenenti le offerte economiche e le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- b) valuta le offerte tecniche in una o più sedute riservate e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito;
- c) da lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, ovvero indica al RUP le offerte che (ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice) appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo;
- d) in caso di anomalia supporta il RUP, in una o più sedute riservate, alla verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del Codice;
- e) trasmette al RUP la graduatoria di gara, unitamente ai verbali, per i successivi provvedimenti di sua competenza, tra cui l'approvazione dei lavori della commissione e la proposta di aggiudicazione.
- 4. I singoli Commissari, in generale, sono tenuti a:
- a) svolgere il proprio incarico con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei patti d'integrità e dei regolamenti;
- mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'incarico espletato e, pertanto, non possono divulgare, trasferire, trasmettere o comunicare a qualsiasi persona o ente le medesime informazioni oppure utilizzarle per sé stessi o altri, prima o durante o successivamente all'esecuzione dell'incarico;
- c) prendere visione di tutti i documenti di gara;
- d) valutare l'ammissibilità e la conformità alle disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara dei documenti amministrativi prodotti da ciascun concorrente di gara;
- e) previa apertura delle offerte tecniche, procedere alla valutazione delle stesse, risultate ammissibili, secondo le prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara, nonché all'attribuzione del relativo punteggio;
- f) procedere all'apertura delle offerte economiche e redigere la graduatoria finale dei concorrenti di gara;
- g) fornire al segretario di gara, qualora lo stesso non presenziasse alle sedute di gara, le risultanze delle valutazioni per la predisposizione dei relativi verbali di gara;
- 5. Le attività di cui ai punti che precedono dovranno essere svolte in maniera tale da perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, di *par condicio* e concorrenza dei partecipanti alle procedure di gara.
- 6. Nello svolgimento delle proprie funzioni la commissione opera in piena autonomia e le operazioni di valutazione delle offerte avverranno esclusivamente alla presenza di tutti i Commissari e in seduta pubblica, salvo i casi in cui per espressa previsione normativa lo svolgimento delle predette operazioni può avvenire in seduta riservata.
- 7. In ossequio alla normativa prevista in materia di prevenzione della corruzione, il Presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente alla CUC e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria









attività da parte dei concorrenti, della stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

ARTICOLO 6

Soggetti ammessi all'iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici

- 1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
- a) professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- b) professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- c) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
- d) dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, quali quelle individuate e definite all'art. 3, co. 1, lett. *a*) del Codice.
- 2. I predetti soggetti, ai fini dell'ammissione all'iscrizione nell'Albo in oggetto, dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui al successivo art. 7, nonché dei requisiti di natura professionale, previsti dal successivo art. 8 del presente Regolamento.
- 3. È ammessa l'iscrizione all'Albo del personale in quiescenza, secondo quanto previsto dall'art. 5 della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 04/12/2014, purché in possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 7 e 8.

ARTICOLO 7

Requisiti generali

- 1. Sono ammessi a presentare la propria candidatura per l'iscrizione nell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:
- non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quali quelli previsti dall'art.
 32 quater c.p.;
- non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I "Dei delitti contro la pubblica amministrazione", titolo II, libro II del codice penale;
- non trovarsi in una delle condizioni previste al paragrafo 3.1. delle Linee guida n. 5, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera recante il n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10/01/2018.
- 2. I soggetti iscritti nell'Albo in oggetto sono tenuti ad informare tempestivamente la CUC della Media Valle Crati in ordine ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui al precedente punto e, pertanto, dovranno segnalare ogni atto o fatto che determini la cancellazione dall'Albo medesimo.
- 3. In relazione alla singola procedura di gara, il soggetto che ricopre il ruolo di Commissario di gara deve essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti generali:
- non trovarsi in una delle condizioni elencate dall'art. 51 c.p.c.;









- non trovarsi in una delle condizioni previste dagli artt. 42 e 77, co. 4,5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016;
- non trovarsi in una delle circostanze disposte dagli artt. 2 co. 3, 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 disciplinante il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
- 4. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e permanere durante tutto il periodo di iscrizione nell'Albo in oggetto.

ARTICOLO 8

Requisiti professionali

- 1. Sono ammessi ad essere iscritti nell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici i soggetti in possesso dei seguenti requisiti formativi e professionali:
- a) nel caso di professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi
 - 1. il conseguimento della Laurea Magistrale/Laurea Specialistica/Diploma di Laurea o atto equivalente di titoli equiparati secondo la normativa vigente, afferente ad Aree Tecnico-Scientifiche, Economiche o Giuridiche;
 - 2. l'anzianità di iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza per almeno 5 (cinque) anni;
- b) nel caso di professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi
 - 1. il conseguimento della Laurea Magistrale/Laurea Specialistica/Diploma di Laurea o atto equivalente di titoli equiparati secondo la normativa vigente, afferente ad Aree Tecnico-Scientifiche, Economiche o Giuridiche;
 - 2. aver svolto almeno 3 (tre) incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 (cinque) incarichi nel settore per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione.
- c) nel caso di professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate
 - 1. il conseguimento della Laurea Magistrale / Laurea Specialistica/Diploma di Laurea o atto equivalente di titoli equiparati secondo la normativa vigente, afferente ad Aree Tecnico-Scientifiche; Economiche o Giuridiche;
 - 2. lo svolgimento della propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 (cinque) anni;
- d) nel caso di dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. all'art. 3, co. 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016
 - 1. aver prestato servizio presso la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni.
- 2. Qualora il candidato risulti essere alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, in seguito all'individuazione operata dalla CUC della Media Valle Crati e previa nomina a Commissario, lo stesso sarà tenuto a produrre l'autorizzazione di cui all'art. 53, co. 7, D.lgs. n. 165/2001 resa dalla propria amministrazione, ove assoggettato a tale obbligo dalla legge o dall'ordinamento dell'Amministrazione di appartenenza.









3. Ai soli fini della selezione per la nomina di Commissario di gara sarà valutata la eventuale pregressa esperienza nello svolgimento di incarichi relativi alla sezione per cui si chiede l'iscrizione nonché il conseguito di titoli di formazione specifica nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sezione per cui si chiede l'iscrizione.

ARTICOLO 9

Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione

- 1. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, secondo la procedura di seguito descritta. I soggetti interessati dovranno collegarsi al portale https://cuc-mediavallecrati.traspare.com/ il quale fornisce un Wizard che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascun esperto, quali, a titolo non esaustivo, il curriculum vitae e il documento di riconoscimento in corso di validità. Il sistema, all'atto dell'iscrizione, provvede ad associare a ciascun richiedente uno user-id (corrispondente alla casella di posta elettronica della stessa ditta) e un codice password (generato in automatico dal programma durante la procedura di iscrizione).
- 2. Ai soggetti che presenteranno la propria candidatura verrà fornito riscontro, a mezzo posta elettronica, in merito dell'avvenuta o mancata iscrizione Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici o eventuale richiesta di documentazione integrativa.
- 3. La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto e aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale nomina.

ARTICOLO 10

Fase di istruttoria delle istanze di iscrizione e relativi controlli

- 1. L'istruttoria sarà effettuata dalla struttura della CUC preposta alla gestione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti. Al termine della menzionata istruttoria la CUC comunicherà all'istante, tramite la piattaforma, l'esito della medesima.
- 2. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di iscrizione all'Albo, nel termine di ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la CUC comunicherà, a mezzo pec, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Il richiedente potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utile ai fini dell'accoglimento dell'istanza di iscrizione la quale sarà oggetto di valutazione da parte della predetta struttura, nei termini e con le modalità di cui precedenti commi.
- 3. L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento in cui il nominativo del richiedente viene inserito nell'elenco ufficiale visibile sul portale https://cuc-mediavallecrati.traspare.com/
- 4. La CUC si riserva di effettuare controlli, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni contenute nell'istanza di iscrizione all'Albo. In caso di dichiarazioni mendaci si provvederà ad inoltrare denuncia alle competenti autorità, ex art. 496 c.p. Ai soggetti richiedenti, pertanto, potrà









essere richiesto, a discrezione della CUC, di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

- 5. In ogni caso, valgono le seguenti regole generali:
- la domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente documento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni;
- la mancata risposta alle richieste di documentazione della CUC, la mancata comunicazione delle variazioni di *status* o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'anagrafe dei commissari, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- i requisiti di cui ai precedenti artt. 7 e 8 rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione dell'esperto verrà interrotto;
- le domande incomplete o irregolari saranno accettate soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.

ARTICOLO 11

Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

- 1. L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuate a cura e responsabilità del singolo soggetto richiedente. L'esperto iscritto, pertanto, è tenuto periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'Albo *de quo*, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali. L'esperto iscritto è obbligato, altresì, ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute, con particolare riferimento ai requisiti di cui ai precedenti artt. 7 e 8, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. In tal senso la CUC è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.
- 2. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione dell'esperto, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 10, durante la quale l'esperto sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.
- 2. In ogni momento, la CUC qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere agli iscritti all'Albo in oggetto l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo in parola.

ARTICOLO 12

Durata dell'iscrizione e cause di sospensione e cancellazione dall'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici

1. L'iscrizione all'Albo in oggetto ha validità permanente, salvo espressa istanza di cancellazione da parte del soggetto interessato o nel caso intervenga apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione come previsto ai commi successivi.









- 2. La struttura preposta alla gestione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, a sua discrezione, o se del caso d'ufficio, può sospendere l'esperto dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, nelle ipotesi di cui al seguito:
- a) è cancellato dall'Albo l'esperto che, in qualità di membro delle commissioni giudicatrici, ha concorso all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave, accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;
- b) è cancellato dall'Albo l'esperto che si è reso responsabile di comportamenti gravemente negligenti nello svolgimento del compito di commissario di gara oppure si è reso inadempiente in ordine al dovere di segnalare tentativi di condizionamento dell'attività della commissione e/o del singolo commissario, da parte di singoli concorrenti, della stazione appaltante o di qualunque altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara;
- c) è cancellato o sospeso dall'Albo, previo contradditorio, l'esperto che ha rifiutato per 3 (tre) volte, nel corso di un biennio, la candidatura o la nomina a commissario di gara, per motivi diversi dall'incompatibilità. In caso di cancellazione per le motivazioni appena esposte, trascorso un periodo di 2 (due) anni l'esperto può proporre una nuova domanda di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici;
- d) è cancellato dall'Albo colui che in seguito all'istanza di informazioni o di esibizione di documenti da parte della CUC, ai fini dell'iscrizione all'Albo, fornisce informazioni o esibisce documenti non veritieri ovvero forniscono dichiarazioni non veritiere circa l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione;
- e) la cancellazione o sospensione dall'Albo opera per ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.
- 3. La CUC, riscontrata una delle condizioni sopra elencate, invia una nota all'interessato a mezzo della quale comunica le contestazioni e, contestualmente, assegna un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Nell'arco temporale intercorrente tra l'invio della nota e quello della decisione di cancellazione o di mantenimento nell'Albo è sospesa l'attività in corso nelle commissioni di gara attive e la possibilità di essere nominato per nuove commissioni di gara ovvero è sospesa l'iscrizione del medesimo all'Albo.
- 4. Il provvedimento di cancellazione viene adottato direttamente dal Responsabile della CUC su proposta della struttura preposta alla gestione dell'Albo ed è comunicato all'interessato a mezzo pec.

PARTE III

REGOLE DISCIPLINANTI LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

ARTICOLO 13

Composizione e nomina della commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a 3 (tre), compreso il Presidente, salvo i casi in cui la natura della valutazione delle offerte impone la presenza di ulteriori









professionalità oppure risulta particolarmente complessa, nei quali la commissione giudicatrice è formata da 5 (cinque) componenti.

- 2. La commissione giudicatrice è nominata, con apposita Determinazione, dal Responsabile della CUC in coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento, di seguito, per brevità, indicato come "RUP". L'atto di nomina della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dei lavori della stessa tenendo conto della complessità della procedura di affidamento e del numero di offerenti.
- 2. La commissione si intende regolarmente costituita all'atto del suo insediamento che, di norma, avviene presso la sede della CUC.

ARTICOLO 14

Scelta e modalità di costituzione della Commissione giudicatrice

- 1. Il Responsabile della CUC, una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte, in coordinamento con il RUP, individua e nomina i commissari giudicatori.
- 2. Le operazioni di cui al precedente comma, sono svolte nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e rotazione nonché nell'ottica di prevenire possibili conflitti di interesse, ipotesi di collusione o concussione e induzione indebita, secondo i criteri di seguito riportati in ordine di importanza:
 - a) competenza specifica nel settore dell'affidamento;
 - b) esperienze e professionalità, così come risultanti dal curriculum presentato in fase di iscrizione all'Albo dei Commissari.

In ogni caso, la Commissione è intesa quale organo collegiale e, pertanto, è valutata la competenza della stessa nel suo complesso.

- 3. Il Responsabile della CUC, con riferimento alla specifica procedura di gara, su richiesta, valuta la nomina del RUP a membro della commissione giudicatrice, secondo quanto previsto dall'art. 77, co. 4, secondo periodo del Codice.
- 4. Per le procedure di gara connotate da particolare rilevanza e strategicità, il Responsabile della CUC si riserva di assumere la carica di presidente della commissione giudicatrice.
- 5. Le operazioni atte a individuare i commissari giudicatori saranno svolte esclusivamente a mezzo della piattaforma https://cuc-mediavallecrati.traspare.com/.

ARTICOLO 15

Determinazione e corresponsione dei compensi dei componenti della commissione giudicatrice e durata dell'incarico

1. Il compenso spettante all'esperto nominato quale componente esterno della Commissione giudicatrice sarà determinato insindacabilmente nel provvedimento di nomina della medesima Commissione, in relazione all'impegno professionale richiesto nonché alla tipologia di gara esperita e assumendo parametri trasparenti e non discriminatori. La predetta remunerazione, inoltre, sarà determinata in relazione a quanto previsto nel Quadro Economico dell'intervento.









- 2. Il compenso di cui al precedente punto si intende fisso e omnicomprensivo, anche con riferimento, tra l'altro, ad eventuali rimborsi spese, e sarà erogato al termine di tutte le operazioni di gara, previo formale atto di approvazione della liquidazione.
- 3. Con l'atto di nomina della commissione giudicatrice viene fissato il termine per l'espletamento dei lavori da parte della medesima.

PARTE IV

REGOLE DISCIPLINANTI LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI SEGGI DI GARA

ARTICOLO 16

Seggio di gara: nomina e composizione

- 1. Nel caso di affidamenti da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, di cui agli artt. 36, comma 9bis, e 95, comma 4, del Codice, la CUC procede, di norma, alla nomina del Seggio di gara.
- 2. Il Seggio di gara è nominato dal Responsabile della Centrale, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ed è composto dal RUP, che lo presiede, e di norma da altri due componenti, individuati tra il personale appartenente alla CUC.
- 3. Nell'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la CUC, limitatamente alle fasi di verifica della documentazione amministrativa e di esame dell'offerta economica, ovvero qualora non si prefiguri una valutazione di natura discrezionale, può procedere con le medesime modalità di cui ai precedenti punti.

ARTICOLO 17

Funzionamento del Seggio di gara

- 1. Nel caso di affidamenti da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, il Seggio di gara opera secondo le modalità di cui al seguito:
- a) verifica, in seduta pubblica, la ricezione e la completezza delle offerte presentate, nonché procede all'apertura delle medesime;
- b) verifica la conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel disciplinare/lettera d'invito;
- c) ove necessario, attiva la procedura di soccorso istruttorio;
- d) apre, in seduta pubblica, le offerte economiche, valutando la congruità delle medesime e la presenza di eventuali anomalie;
- e) predispone la proposta di aggiudicazione.
- 2. Nel caso di affidamenti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, limitatamente alle fasi di verifica della documentazione amministrativa e di esame dell'offerta economica,









ovvero qualora non si prefiguri una valutazione di natura discrezionale, il Seggio di gara opera secondo le modalità di cui al seguito:

- a) verifica, in seduta pubblica, la ricezione e la completezza delle offerte presentate, nonché procede all'apertura delle medesime;
- b) verifica la conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel disciplinare/lettera d'invito;
- c) ove necessario, attiva la procedura di soccorso istruttorio;
- d) apre, in seduta pubblica, le offerte economiche, valutando la congruità delle medesime e la presenza di eventuali anomalie in seguito alla valutazione tecnica delle offerte da parte della Commissione giudicatrice.
- 3. Le attività istruttorie di cui ai precedenti punti dovranno essere puntualmente verbalizzate e i relativi verbali saranno sottoscritti dai componenti del Seggio di gara.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18

Utilizzo dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici

- 1. L'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal presente documento, nelle ipotesi di cui al seguito:
- in caso di procedure bandite dalla CUC;
- in caso di procedura bandite autonomamente dai soggetti aderenti alla CUC;
- in caso di procedura bandite autonomamente dai soggetti non aderenti alla CUC che abbiano commissionato alla stessa attività di committenza ausiliaria.
- 2. L'Albo potrà ulteriormente essere utilizzato dai medesimi soggetti di cui al comma precedente in caso di necessità di individuare tra dipendenti di pubbliche amministrazioni esperti a cui conferire incarichi tipici delle medesime, quali, a titolo esemplificativo, supporto al RUP, validazione e verifica, progettazione, direzione lavori, collaudo, collegio consuntivo tecnico.

ARTICOLO 19

Gestore del sistema

1. Il gestore del sistema informatico di gara, individuato dalla CUC per il servizio di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema, è la L&G Solution s.r.l. – con sede in via A. Fraccacreta, 100 – Foggia.

ARTICOLO 20

Trattamento dei dati personali

1. La CUC, tramite il suo gestore, garantisce che il trattamento dei dati personali dell'esperto avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati









forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

ARTICOLO 21

Credenziali di accesso alla piattaforma

- 1. L'account e la password necessari per l'accesso alla piattaforma https://cuc-mediavallecrati.traspare.com/ sono personali, pertanto gli Utenti del sistema sono tenuti a conservare le stesse credenziali con la massima diligenza e a mantenerle segrete, non potranno cederle a terzi e dovranno utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità.
- 2. L'esperto dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un device multimediale collegato ad internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

ARTICOLO 22

Controversie

1. Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Cosenza.

ARTICOLO 23

Avviso per la formazione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici

- 1. La formazione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio della CUC nonché sul portale internet della stessa, nel rispetto del principio di trasparenza.
- 2. La Centrale si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, agli ordini e collegi professionali nazionali e locali, ai principali enti locali prossimi, ai principali atenei. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo dei Commissari e le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati.

ARTICOLO 24

Entrata in vigore e norme di rinvio

- 1. Il presente documento entra in vigore dal giorno in cui si assolve la pubblicità presso l'albo pretorio della CUC nonché sul portale internet della stessa.
- 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente.
- 3. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.
- 4. La violazione degli obblighi previsti dal presente documento, da parte del personale interno agli Enti aderenti e non alla CUC, i quali utilizzano l'Albo costituisce comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e,









pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

5. Restano ferme, anche per i soggetti iscritti all'Albo dei Commissari, le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo altresì a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.